

STATUTO SOCIALE

Architects of Wealth



CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) S.P.A.

SEDE LEGALE: PIAZZA CAVOUR 2, 20121 MILANO MI, ITALIA

TEL +39 02 722061 FAX +39 02 85465207-8

INFO@CA-INDOSUEZ.IT

WWW.CA-INDOSUEZ.COM

CAP. SOC. € 100.565.000,00 I.V.

COD. FISC. E PART. IVA 09535880158

R.E.A. MILANO 1301064

ISCR. ALBO BANCHE 5412, COD. ABI 3126.0

SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI

CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) S.A.



TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA – RECESSO

ARTICOLO 1

- 1.1 È costituita una Società per azioni con la denominazione “CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A.” (di seguito anche la “Banca”) e in forma abbreviata anche “CA Indosuez Wealth (Italy)”.
- 1.2 La Banca è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CA Indosuez Wealth (Europe) S.A..

ARTICOLO 2

- 2.1 La Banca ha sede in Milano. Lo spostamento della sede legale della Banca all’interno dello stesso Comune è regolato dall’art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.
- 2.2 La Banca, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire, modificare e sopprimere, in Italia e all’estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

ARTICOLO 3

- 3.1 La Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme. La Banca può compiere tutte le operazioni e prestare tutti i servizi bancari, finanziari e di investimento consentiti dalla Legge, ivi compresi i finanziamenti e le altre operazioni regolati da norme speciali nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa o utile al raggiungimento dell’oggetto sociale.
- 3.2 Per conseguire le proprie finalità la Banca può aderire ad associazioni e consorzi e stipulare accordi sia in Italia che all’estero.
- 3.3 La Banca, nella sua qualità di Capogruppo dell’omonimo gruppo bancario (di seguito anche il “**Gruppo**”) ai sensi dell’art. 61, comma 4 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (di seguito anche “TUB”) emana, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo.

ARTICOLO 4

La durata della Banca è fissata al 31 dicembre 2050 (trentun dicembre duemilacinquanta), con facoltà di proroga.

ARTICOLO 5

Non hanno diritto di recesso i Soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Banca, l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. L’esercizio del diritto di recesso è regolato dalla Legge.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI

ARTICOLO 6

- 6.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 100.565.000,00, rappresentato da n. 27.510.867 azioni ordinarie.

Le azioni sono prive del valore nominale. Pertanto, le disposizioni di Legge e/o del presente Statuto ad esso riferite, nonché ogni riferimento all'interno del presente Statuto ad una porzione del capitale, si applicano con riferimento al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.

- 6.2 L'aumento e la riduzione del capitale sociale sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla Legge salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto.
- 6.3 I conferimenti dovuti in attuazione di aumenti di capitale possono avere ad oggetto beni in natura e crediti.

ARTICOLO 7

- 7.1 Le azioni sono nominative ed indivisibili; nel caso di comproprietà i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune, osservate le disposizioni di Legge.
- 7.2 Le azioni che compongono il capitale sociale della Banca sono rappresentate da azioni ordinarie

ARTICOLO 8

- 8.1 Ai sensi del presente Statuto, per trasferimento si intende ogni atto su base volontaria o forzata, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, sia particolare che universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri Soci o a terzi del diritto di proprietà e/o di diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e di pegno) aventi ad oggetto le azioni ordinarie e/o diritti di opzione e/o warrant e/o obbligazioni convertibili eventualmente esistenti.
- 8.2 Il trasferimento a titolo oneroso della maggioranza delle azioni ordinarie in circolazione – mediante un'unica operazione o più operazioni tra loro comunque collegate – a favore di un medesimo trasferitario (o di più trasferitari comunque agenti di concerto) sarà consentito soltanto a condizione che il trasferitario offra contestualmente di acquistare tutte le rimanenti azioni ordinarie allo stesso prezzo previsto in relazione alle azioni oggetto del suddetto trasferimento. Quanto previsto al presente paragrafo non si applicherà nel caso in cui la Banca sia quotata in un mercato regolamentato. Qualora il corrispettivo per il trasferimento delle azioni sia rappresentato - in tutto o in parte - da beni diversi dal denaro, ovvero si presenti - in tutto o in parte - come prestazione non fungibile, i Soci determineranno il prezzo da considerarsi corrispondente a detto corrispettivo con delibera dell'Assemblea Straordinaria. Nel caso in cui a detta determinazione non si pervenga entro 30 giorni dalla data della Comunicazione di Trasferimento come di seguito definita, la stessa sarà rimessa ad una banca d'affari indipendente e di standing internazionale, scelta dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione almeno

5 giorni prima del deposito, che vi provvederà, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 1349 del Codice Civile, entro il termine di 60 giorni dalla data di accettazione della designazione.

8.3 Nel suddetto caso di trasferimento di azioni l'azionista che intende trasferire (in tutto o parte) la propria partecipazione deve inviare agli altri azionisti e al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione un avviso di trasferimento (la "**Comunicazione di Trasferimento**"), nel quale siano indicati:

- (i) l'identità del trasferitario e l'oggetto del trasferimento
- (ii) il prezzo, ovvero, comunque il corrispettivo del trasferimento ed i termini di pagamento concordati con il trasferitario
- (iii) tutti gli altri termini e/o condizioni pattuiti con il trasferitario, e
- (iv) la dichiarazione del trasferitario contenente l'offerta valida per 10 giorni lavorativi e l'impegno irrevocabile di acquisto dagli altri azionisti alle condizioni indicate.

Ciascun azionista destinatario della Comunicazione di Trasferimento che intende accettare la proposta di acquisto come sopra formulata dal trasferitario di cui al paragrafo 8.2, deve inviare al trasferente e al trasferitario, entro 10 giorni lavorativi, una comunicazione (la "**Comunicazione di Accettazione**") con la quale il medesimo accetta la proposta di acquisto e contemporaneamente si obbliga a vendere al trasferitario la totalità della propria partecipazione agli stessi termini e condizioni di cui alla Comunicazione di Trasferimento.

8.4.1 Nel caso in cui, in conseguenza di un'offerta per l'acquisto di tutte le azioni della Banca indirizzata a tutti gli azionisti ai sensi de, e in conformità a, gli articoli 8.2 e 8.3 del presente statuto, un azionista venga a detenere, direttamente o indirettamente, azioni rappresentanti almeno il 95% del capitale sociale della Banca (escluse le azioni proprie detenute dalla Banca) (la "Soglia"), la Banca – su delibera del Consiglio di Amministrazione della stessa – o, in subordine, tale azionista (l' "Azionista di Riferimento") avranno il diritto di riscattare, ai sensi dell'art. 2437-sexies del Codice Civile, tutte le rimanenti azioni della Banca detenute dagli altri azionisti agli stessi termini e condizioni (inclusi, inter alia, il prezzo, le tempistiche dei pagamenti, le dichiarazioni e garanzie prestate dalle relative parti e gli obblighi di indennizzo) di cui alla Comunicazione di Tag Along ai sensi degli articoli 8.2 e 8.3 dello statuto (il "Diritto di Riscatto").

8.4.2 Il Diritto di Riscatto sarà esercitato mediante una comunicazione scritta (la "Comunicazione di Riscatto") da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata e/o ogni altro mezzo di comunicazione che garantisca adeguata evidenza della ricezione, entro 90 giorni dall'ultima tra (i) la data in cui il raggiungimento della Soglia da parte dell'Azionista di Riferimento è registrato nel libro soci della Banca; ovvero (ii) la data in cui le disposizioni del presente articolo 8.4 abbiano acquisito pieno vigore ed efficacia. Nel caso in cui il Diritto di Riscatto sia esercitato dall'Azionista di Riferimento, la Comunicazione di Riscatto sarà inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca, che dovrà a sua volta inoltrarla agli altri azionisti entro 3 giorni dalla data in cui la Comunicazione di Riscatto è inviata.

La Comunicazione di Riscatto dovrà includere la Comunicazione di Tag Along di cui al precedente articolo 8.3 e dovrà indicare (i) la data in cui avverrà il trasferimento delle azioni riscattate (la "**Data di Riscatto**") – che dovrà avvenire non prima del ventunesimo e non più tardi del trentesimo giorno lavorativo successivo alla data di invio della Comunicazione di Riscatto – e (ii) il prezzo al quale il Diritto di Riscatto è esercitato, ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra.

La Comunicazione di Riscatto dovrà essere inviata, o inoltrata, a seconda dei casi, agli azionisti interessati ai relativi indirizzi come registrati nel libro soci della Banca, a mezzo lettera raccomandata A.R, posta elettronica certificata e/o ogni altro mezzo di comunicazione che assicuri una adeguata evidenza della ricezione.

8.4.3 Nel caso in cui l'esercizio del Diritto di Riscatto o l'acquisto delle azioni riscattate da parte della Banca richieda la previa autorizzazione di un'autorità di vigilanza, il Diritto di Riscatto potrà essere validamente esercitato dalla Banca con la sola designazione dell'Azionista di Riferimento quale acquirente delle azioni riscattate.

8.4.4 La Banca o l'Azionista di Riferimento, a seconda dei casi, acquisiranno la titolarità piena, illimitata e libera da oneri delle azioni riscattate con effetto dalla Data di Riscatto a fronte del pagamento del prezzo di riscatto. Nel caso in cui le azioni siano gravate da diritti di usufrutto, il Diritto di Riscatto si estenderà a tali diritti di usufrutto, e dovrà essere interpretato come inclusivo del diritto di acquistare i medesimi diritti di usufrutto, e il prezzo di riscatto sarà allocato tra il nudo proprietario e l'usufruttuario nel rispetto delle loro istruzioni congiunte o, in mancanza di tali istruzioni, depositato in escrow alla Data di Riscatto presso un primario istituto di credito scelto dalla Banca. Nel caso in cui le azioni siano gravate da pegno, l'esercizio del Diritto di Riscatto comporterà la cancellazione del pegno, che sarà in ogni caso efficace alla Data di Riscatto; in tal caso, il prezzo di riscatto sarà depositato in escrow presso un conto corrente indicato congiuntamente da creditore e debitore o, in caso di mancato accordo, dalla Banca.

Tutte le somme dovute dalla Banca o dall'Azionista di Riferimento dovranno essere pagate sul conto che gli azionisti interessati hanno indicato alla Banca per il pagamento dei dividendi e risultante dal libro soci. In mancanza di tale indicazione o di altra previa indicazione scritta degli azionisti interessati, il Prezzo di Riscatto sarà pagato - e conseguentemente la Banca o l'Azionista di Riferimento saranno sollevati da ogni relativo obbligo - su un conto in escrow aperto in nome della Banca o dell'Azionista di Riferimento (a seconda dei casi) nell'interesse degli azionisti riscattati presso una banca terza autorizzata ad operare in Italia. Qualsiasi somma depositata su tale conto e non fondatamente rivendicata nei confronti della banca terza entro un periodo di 5 (cinque) anni dovrà essere restituita alla Banca o all'Azionista di Riferimento, a seconda dei casi.

8.4.5 Entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui la Comunicazione di Riscatto è inviata, ciascun azionista interessato avrà il diritto di richiedere che il prezzo di riscatto venga determinato da un esperto terzo, nominato come di seguito indicato, in un ammontare corrispondente al prezzo per azione che sarebbe stato pagato ai sensi dell'articolo 2437-ter del Codice Civile in caso di esercizio del diritto di recesso. In tal caso, non troveranno applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo 1, che prevedono che il trasferimento delle azioni riscattate debba aver luogo agli stessi termini e condizioni (inclusi, inter alia, il prezzo, le tempistiche dei pagamenti, le dichiarazioni e garanzie prestate dalle relative parti e gli obblighi di indennizzo) di cui alla Comunicazione di Tag Along. Nella determinazione del prezzo l'esperto terzo dovrà (i) tenere in considerazione il fatto che, in relazione alle azioni riscattate per le quali è richiesta la valutazione dell'esperto, la Banca e l'Azionista di Riferimento non potranno più beneficiare, delle dichiarazioni e garanzie, degli indennizzi e più in generale degli altri termini e condizioni stabiliti nella Comunicazione di Tag Along; e (ii) considerare la Banca in un'ottica stand alone (i.e. senza fattori di sinergia, costo o altri benefici che possano derivare dall'appartenenza della Banca a un gruppo).

Al fine di esercitare tale diritto, l'azionista interessato dovrà inviare una comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca e all'Azionista di Riferimento entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui la Comunicazione di Riscatto è inviata.

In tal caso, il prezzo di riscatto sarà determinato da una banca di investimento indipendente di standing internazionale, designata dal Presidente del Tribunale di Milano su richiesta della parte più diligente, la quale

dovrà fornire la propria determinazione, ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, Codice Civile (con esclusione del mero arbitrio ai sensi dell'articolo 1349, comma 2, Codice Civile), entro 20 giorni lavorativi dalla data di accettazione della propria designazione. La data di riferimento per la determinazione dell'esperto dovrà essere il giorno in cui la Comunicazione di Riscatto è inviata. La valutazione dell'esperto sarà vincolante e non potrà essere impugnata, a meno che sia manifestamente ingiusta o erronea.

La richiesta che il prezzo di riscatto sia determinato da un esperto terzo ai sensi di quanto disposto al presente paragrafo 5 non potrà in alcun modo danneggiare o ritardare il trasferimento delle azioni riscattate alla Banca o all'Azionista di Riferimento ai sensi del presente articolo 8.4. Di conseguenza, nel caso in cui uno o più azionisti inviino la comunicazione relativa alla richiesta di determinazione del prezzo di riscatto da parte dell'esperto terzo, la Banca o l'Azionista di Riferimento dovranno corrispondere alla Data di Riscatto e su un conto in escrow, da aprirsi ai sensi di quanto previsto dal precedente paragrafo 4, un prezzo provvisorio pari al prezzo di riscatto indicato nella Comunicazione di Riscatto, producendosi contestualmente l'effetto traslativo conseguente all'esercizio del Diritto di Riscatto; tale prezzo provvisorio – soggetto ad eventuali aggiustamenti in aumento o in riduzione ad esito della determinazione dell'esperto terzo – sarà messo a disposizione degli azionisti interessati senza ritardo, dopo che la determinazione dell'esperto terzo sarà diventata definitiva e vincolante.

Nel caso in cui più di un azionista invii la comunicazione relativa alla richiesta di determinazione del prezzo di riscatto da parte di un esperto terzo, l'esperto che per primo viene nominato dal Presidente del Tribunale di Milano dovrà agire in qualità di esperto con riferimento a tutti gli azionisti richiedenti.

I compensi e i costi dell'esperto indipendente saranno sostenuti: (i) dagli azionisti che hanno richiesto all'esperto la determinazione del valore delle Azioni Riscattate, pro quota in proporzione al numero di azioni detenute da ciascuno di essi, nel caso in cui il prezzo di riscatto determinato dall'esperto ai sensi dell'articolo 2437-ter del Codice Civile sia inferiore al prezzo indicato nella Comunicazione di Riscatto per più del 10%; (ii) dalla Banca o dall'Azionista di Riferimento, nel caso in cui il prezzo di riscatto determinato dall'esperto ai sensi dell'articolo 2437-ter del Codice Civile sia superiore al prezzo indicato dalla Comunicazione di Riscatto per più del 10%; (iii) in ogni altro caso, per metà dalla Banca o dall'Azionista di Riferimento, a seconda dei casi, e per metà dagli azionisti interessati (pro quota tra gli stessi ai sensi del medesimo criterio sopra indicato).

- 8.4.6 Alla Data di Riscatto, gli amministratori della Banca (e per loro conto il Presidente del Consiglio di Amministrazione) avranno pieno titolo per, e saranno tenuti a, registrare nel libro soci della Banca il trasferimento delle azioni riscattate all'Azionista di Riferimento e dovranno inviare a ciascun azionista riscattato e all'azionista di Riferimento comunicazione scritta in tal senso.
- 8.4.7 Il medesimo diritto di riscattare, ai sensi dell'articolo 2437-sexies del Codice Civile, tutte le rimanenti azioni della Banca possedute da altri azionisti spetterà all'Azionista di Riferimento che venga comunque a detenere, direttamente o indirettamente, un numero di azioni rappresentanti almeno la Soglia anche a prescindere e al di fuori di un'offerta effettuata ai sensi degli articoli 8.2 e 8.3 dello statuto. In tal caso, il Diritto di Riscatto sarà esercitato a mezzo di comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata e/o ogni altro mezzo di comunicazione idoneo a fornire adeguata evidenza di ricezione entro 60 giorni dalla data in cui il raggiungimento della Soglia da parte dell'Azionista di Riferimento è stato registrato nel libro soci della Banca. Tale Comunicazione di Riscatto dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca che dovrà, a sua volta, inoltrarla con il medesimo mezzo di comunicazione agli altri azionisti presso i rispettivi indirizzi registrati nel libro soci della Banca entro 3 giorni dalla data in cui la Comunicazione di Riscatto è inviata. La Comunicazione di Riscatto dovrà indicare in quale giorno, successivo a quello in cui la determinazione del prezzo di riscatto da parte dell'esperto di cui infra sia divenuta definitiva e vincolante, avrà luogo il trasferimento delle azioni riscattate, essendo comunque inteso che tale Data di Riscatto dovrà essere compresa nell'intervallo tra il decimo e il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui la determinazione dell'esperto sia divenuta definitiva e vincolante.

Il Diritto di Riscatto sarà esercitato per un prezzo pari a un ammontare corrispondente al prezzo per azione che sarebbe stato pagato ai sensi dell'articolo 2437-ter del Codice Civile in caso di esercizio del diritto di recesso, tenuto conto del prezzo per azione più alto pagato nei 12 mesi precedenti la data in cui la Soglia è stata raggiunta e di tutti i criteri esposti al paragrafo 5 di cui sopra (per il caso in cui un azionista richieda che il prezzo di riscatto sia determinato da un esperto terzo), ma non necessariamente allo stesso prezzo e ai medesimi termini e condizioni di cui alla Comunicazione di Tag Along di cui all'articolo 8.3. A tale scopo, il prezzo di riscatto sarà determinato da una banca di investimento indipendente di standing internazionale, designata come esperto terzo dal presidente del Tribunale di Milano su richiesta della parte più diligente, la quale dovrà fornire la propria determinazione ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, Codice Civile (con esclusione del mero arbitrio di cui all'articolo 1349, comma 2, Codice Civile), entro 20 giorni dall'accettazione della propria designazione. La data di riferimento per la determinazione dell'esperto sarà il giorno in cui la Comunicazione di Riscatto è inviata e tale esperto terzo sarà altresì autorizzato a determinare il prezzo di riscatto ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice Civile e di tutti gli altri criteri indicati al precedente paragrafo 5, nel caso in cui durante il periodo di 12 mesi di cui al presente paragrafo 7 l'Azionista di Riferimento abbia acquistato azioni della Banca per un corrispettivo, in tutto o in parte, diverso dal denaro. I compensi e i costi dell'esperto indipendente saranno sostenuti dall'Azionista di Riferimento.

La determinazione dell'esperto sarà vincolante e non potrà essere impugnata, a meno che sia manifestamente ingiusta o erronea.

I paragrafi 4 e 6 di cui sopra si applicheranno *mutatis mutandis*.

8.5 Sono soggetti al gradimento del Consiglio di Amministrazione, da esercitarsi ai sensi del disposto dell'art. 2355-bis del Codice Civile, con deliberazione da assumere a maggioranza dei Consiglieri in carica, i trasferimenti, o comunque, gli acquisti, anche a mezzo di sottoscrizione, di azioni ordinarie che comportino:

- (i) l'accrescimento anche progressivo della partecipazione complessiva detenuta da ciascun azionista (ovvero, comunque, dall'insieme dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario) in misura superiore od uguale al 5% del capitale sociale (con l'esclusione del caso in cui detto accrescimento da parte di un Socio derivi dalla mancata sottoscrizione di nuove azioni da parte di altri Soci aventi diritto), ovvero
- (ii) l'acquisizione di azioni ordinarie da parte di terzi non Soci della Banca, in misura superiore od uguale al 2% del capitale della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà riunirsi al fine di deliberare sul suddetto gradimento entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che dovrà darne notizia a ciascun Consigliere, della Comunicazione di Trasferimento inviata dai Soci che intendono eseguire il prospettato trasferimento o inviata dal potenziale nuovo Socio secondo i casi. In mancanza di tale riunione nel predetto termine il gradimento si intenderà concesso.

Non si applicano le previsioni relative al gradimento nel caso di trasferimenti:

- (i) di cui al paragrafo 8.2 che precede, ovvero
- (ii) a società il cui capitale sia e rimanga totalmente di proprietà della società trasferente, fermo restando che in caso di successivo trasferimento di qualunque porzione del capitale della predetta società trasferitaria, le azioni della Banca dovranno essere immediatamente ritrasferite alla originaria società trasferente e, in caso contrario, il diritto di voto relativo alle stesse non potrà essere esercitato.

Nel caso di mancato gradimento, al Socio alienante spetta il diritto di chiedere ed ottenere che:

- (i) la Banca, sussistendone le condizioni ex articolo 2357 e ss., del Codice Civile, ovvero
- (ii) in mancanza di dette condizioni i Soci – pro-quota o secondo le diverse proporzioni dagli stessi concordate, ovvero ancora
- (iii) altro soggetto terzo designato dal Consiglio di Amministrazione contestualmente all'eventuale diniego, acquisti la suddetta partecipazione alle stesse condizioni offerte dal trasferitario, fermo restando che qualora l'acquisto da parte della Banca ovvero, non sussistendo le condizioni di cui al precedente punto (i), l'acquisto da parte dei Soci o del terzo non si perfezionasse entro 90 giorni dalla comunicazione alla Banca da parte del trasferente della volontà di esercitare tale diritto,

l'eventuale mancato gradimento diverrà inefficace ed il trasferimento originariamente comunicato potrà essere eseguito.

TITOLO III

ASSEMBLEA

ARTICOLO 9

- 9.1 L'Assemblea è convocata in via ordinaria o straordinaria nei casi di Legge e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla Legge e dal presente Statuto. L'Assemblea in via ordinaria approva altresì, nei casi e nei termini previsti dalle disposizioni di vigilanza anche prudenziale di volta in volta dettate dall'Autorità di Vigilanza (nel seguito anche le **"Disposizioni di Vigilanza"**), le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale e e i limiti ed i criteri applicabili ai compensi pattuiti in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica. Inoltre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria può fissare un limite più elevato al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale rispetto a quello di 1:1 introdotto dalla direttiva 2013/36/UE, ma comunque entro la misura massima consentita ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, fermo che la proposta deve essere approvata dall'Assemblea almeno con i quorum previsti dalle Disposizioni di Vigilanza. L'Assemblea si riunisce nella sede della Banca o in qualsiasi altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritiene necessario. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza od impedimento, dall'Amministratore Delegato e, in mancanza, dal Vice Presidente o in caso di più Vice Presidenti dal Vice Presidente più anziano d'età; in caso di mancanza di tali soggetti l'Assemblea è presieduta dalla persona nominata col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale rappresentato in Assemblea.
- 9.2 LE CONVOCAZIONI DELLE ASSEMBLEE SONO FATTE CON AVVISO INVIATO AI SOCI, AGLI AMMINISTRATORI ED AI SINDACI EFFETTIVI AL RECAPITO COMUNICATO DAI SUDDETTI SOGGETTI ALLA BANCA, A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO, CORRIERE ESPRESSO, TELEFAX O E-MAIL, ALMENO OTTO GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA.
- 9.3 Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipino all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci Effettivi.
- 9.4 L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali, che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Le riunioni assembleari potranno svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19 del presente Statuto.

- 9.5 L'Assemblea nomina un Segretario con l'incarico di redigere i verbali che sono firmati dal Presidente e dal Segretario medesimo. In caso di Assemblea Straordinaria le funzioni di Segretario sono assunte da un Notaio. Il Presidente dell'Assemblea ha il potere di accertare la regolarità delle deleghe e del diritto degli azionisti di partecipare all'Assemblea, di constatare che questa sia regolarmente costituita e in numero per deliberare, di dirigere e regolare la discussione ed accertare i risultati della votazione, nonché ogni altra funzione prevista dalla Legge; l'Assemblea Ordinaria potrà eventualmente approvare un regolamento assembleare.
- 9.6 L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di Legge.

ARTICOLO 10

- 10.1 Se esistono più categorie di Azioni diverse dalle azioni ordinarie o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nell'Assemblea Speciale di appartenenza.
- 10.2 L'Assemblea Speciale delibera: (i) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e (ii) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della Banca che pregiudicano i diritti della categoria ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile e, oltre a ciò, su tutte le materie per le quali è prevista una siffatta delibera ai sensi di Legge e del presente Statuto.
- 10.3 Ciascuna Assemblea Speciale è convocata dal rappresentante comune dei relativi azionisti speciali, ovvero, in caso di suo impedimento, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, con avviso inviato agli azionisti speciali al recapito dagli stessi comunicato alla Banca, con mezzi che garantiscono la prova dell'aver ricevuto, almeno otto giorni prima dell'Assemblea Speciale.
- Sono tuttavia valide le Assemblee Speciali anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale rappresentato dalle azioni speciali e partecipi all'Assemblea il rappresentante comune degli azionisti speciali.
- 10.4 Alle Assemblee Speciali si applicano le disposizioni relative all'Assemblea Straordinaria.
- 10.5 Gli Amministratori ed i Sindaci assistono, senza diritto di voto, all'Assemblea Speciale.
- 10.6 Al rappresentante comune si applicano mutatis mutandis gli artt. 2417 e 2418 del Codice Civile.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 11

- 11.1 La Banca è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) e da un massimo di 9 (nove) membri.
- 11.2 Fino all'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 26 del TUB, come sostituito dall'art. 1, comma 13, del Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 72 e ferme in ogni caso le altre disposizioni di legge e/o regolamento vincolanti in materia, (i) possono essere nominati Amministratori

solo soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso: (a) l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo, ovvero compiti direttivi presso imprese operanti nei settori bancario, finanziario, mobiliare e assicurativo; oppure (b) l'esercizio di attività professionali in materia attinente al settore bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; oppure (c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche ed economiche; (ii) i limiti agli incarichi di analoga natura che possono essere svolti dagli Amministratori sono stabiliti da apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione; (iii) non possono ricoprire la carica di Amministratore coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i tre esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate.

Un numero di Amministratori non inferiore a quello minimo previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza, così come previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, e ciò fintantoché non troveranno applicazione le disposizioni di cui al citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

11.3 Per la nomina degli Amministratori si applicano le seguenti regole:

- (i) i Soci titolari, singolarmente o congiuntamente, di una percentuale almeno pari al 5% del capitale sociale avranno diritto di presentare una propria lista di candidati;
- (ii) le liste dovranno essere presentate tramite deposito presso la sede sociale almeno cinque giorni di calendario prima dell'adunanza, con la precisazione che, unitamente alle liste, dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, le accettazioni irrevocabili della carica da parte dei candidati (condizionate alla loro nomina), contenenti l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza;
- (iii) ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista (essendo stabilito che l'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta) e ogni Socio potrà presentare, da solo o congiuntamente con altri Soci, una sola lista;
- (iv) le liste presentate saranno messe ai voti e ciascuno socio potrà votare una sola lista. Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue: a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella relativa sezione della lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne due; b) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella relativa sezione della lista stessa i restanti due Amministratori. Qualora gli Amministratori nominati secondo la procedura di cui sopra siano complessivamente inferiori al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori (ulteriori rispetto a quelli già nominati) che sono necessari affinché il Consiglio di Amministrazione sia composto da tutti i suoi componenti, saranno eletti con le maggioranze di legge.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

11.5 Agli Amministratori spetta un compenso nella misura determinata dall'Assemblea e il rimborso per le spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

11.6 Il Consiglio:

- (i) elegge fra i suoi membri un Presidente; e
 - (ii) può altresì eleggere un Amministratore Delegato.
- Resta peraltro inteso che il Consiglio, in caso di mancata elezione di un Amministratore Delegato, elegge un Direttore Generale
Il Consiglio può altresì eleggere uno o più Vice Presidenti.
Il Consiglio elegge un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

11.7 Se nel corso dell'esercizio: (a) vengono a mancare, per qualsiasi motivo, fino ad un terzo degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà a norma dell'art. 2386 del Codice Civile; (b) viene meno per qualunque causa più di un terzo degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata d'urgenza dagli Amministratori i quali sino al rinnovo possono compiere unicamente gli affari correnti.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero minimo richiesto dallo Statuto.

ARTICOLO 12

12.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina e presiede i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale, o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, in via ordinaria, anche su richiesta dell'Amministratore Delegato ovvero di almeno due dei suoi componenti, con un preavviso di almeno tre giorni, ovvero in via d'urgenza, anche su richiesta di almeno due dei suoi componenti, con un preavviso di almeno un giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante telegramma, telefax o posta elettronica.
Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito, anche in difetto di formale convocazione, ove siano presenti tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci Effettivi. Alle riunioni di Consiglio partecipa, senza diritto di voto, anche il Direttore Generale. I verbali del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione.

12.3 La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19 del presente Statuto.

12.4 Per la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza (anche nelle modalità di cui al precedente paragrafo 12.3) della maggioranza degli Amministratori in carica e, comunque, la presenza del Presidente o dell'Amministratore Delegato, ove nominato.

12.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Fermi i compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dalla Legge ed in particolare dalle Disposizioni di Vigilanza e le determinazioni conseguentemente da assumersi dal Consiglio di Amministrazione, le delibere che seguono sono di competenza esclusiva del Consiglio e saranno oggetto di valida approvazione ove consti il solo voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti (i) l'approvazione della proposta di bilancio; (ii) la proposta di destinazione degli utili, nonché di eventuale distribuzione delle riserve; (iii)

l'attribuzione di deleghe e/o procure all'Amministratore Delegato ove nominato e al Direttore Generale; (iv) le modalità con le quali dovrà essere resa l'informativa nei confronti del Consiglio da parte degli organi delegati; (v) la proposta relativa alla nomina dei revisori; (vi) la nomina dei componenti del Comitato per la remunerazione e del Comitato per il controllo interno previsti ai successivi articoli 13.6 e 13.7 e l'adozione dei rispettivi regolamenti; (vii) le determinazioni che risultino necessarie per il rispetto delle disposizioni vigenti e di ogni eventuale prescrizione dell'Autorità di Vigilanza, determinazioni in relazione alle quali non troveranno applicazione, per quanto richiesto dall'Autorità di Vigilanza, le previsioni riguardanti il gradimento e le procedure per il trasferimento di azioni ordinarie di cui al presente Statuto; (viii) la definizione delle linee strategiche; (ix) l'approvazione e/o revisione del budget; (x) la nomina e revoca di (e conferimento di poteri a) Direttore Generale e Vice Direttori Generali tenuto conto di quanto previsto al successivo articolo 13, nonché istituzione di commissioni o comitati, anche con funzioni consultive o di coordinamento; (xi) le operazioni strategiche, quali acquisizione o dismissione di (a) aziende, rami d'azienda e beni di valore eccedente, individualmente, il 10% del valore netto delle attività patrimoniali della Banca o (b) di partecipazioni di rilievo che determinino variazioni significative del Gruppo ovvero di partecipazioni di controllo; (xii) le proposte di ampliamento dell'oggetto sociale e avvio, anche a mezzo di società controllate, anche di nuova costituzione, di tipologie di attività sostanzialmente diverse da quelle già svolte; (xiii) le operazioni, inclusa l'emissione di obbligazioni, che singolarmente comportino un incremento del debito finanziario per un ammontare superiore ad Euro 30 milioni, ad eccezione delle operazioni di raccolta normalmente svolte in qualità di banca, nonché l'assunzione di impegni che comportino obblighi d'ammontare superiore a Euro 30 milioni, ad eccezione delle operazioni normalmente svolte in qualità di banca; (xiv) l'approvazione di direttive relative all'attività di "trading", all'assunzione e monitoraggio dei rischi; (xv) l'approvazione e modifica dei principali regolamenti e policy interni; (xvi) la determinazione ed attribuzione di remunerazioni ad Amministratori investiti di particolari cariche e ulteriori elementi di compenso degli Amministratori; (xvii) la nomina e la revoca, sentito l'organo con funzione di controllo, dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità, di controllo dei rischi e antiriciclaggio e (xviii) proposte in ordine alla distribuzione degli utili delle società controllate.

Il Consiglio di Amministrazione assumerà le relative deliberazioni di cui ai punti da (viii) a (xviii) (estremi compresi), di regola, su proposta dell'organo di gestione (come definito dalle Disposizioni di Vigilanza).

ARTICOLO 13

13.1 Nel rispetto di quanto previsto all'art. 2381 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione può delegare ad un unico Amministratore Delegato le funzioni relative all'amministrazione della Banca, salvo quelle non delegabili per Legge, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza o in forza del presente Statuto e, in particolare, salvo le determinazioni specificamente attribuite dal paragrafo 12.5 del presente Statuto alla competenza del Consiglio.

13.2 L'Amministratore Delegato, ove nominato, deve riferire adeguatamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Banca e dalle sue controllate.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale, determinandone poteri ed attribuzioni, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 11.5.

La carica di Direttore Generale può essere attribuita all'Amministratore Delegato.

Nell'esercizio delle proprie attività il Direttore Generale risponde direttamente all'Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero al Consiglio di Amministrazione.

13.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Direttori Generali, determinandone poteri ed attribuzioni, i quali nell'esercizio della propria attività rispondono direttamente al Direttore Generale e/o all'Amministratore Delegato.

- 13.5 Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici con funzioni consultive e anche con poteri deliberativi in materie non riservate alla competenza dell'organo di supervisione strategica e/o dell'organo di gestione (come definito dalle Disposizioni di Vigilanza), determinandone la composizione, le attribuzioni e il funzionamento.

Per determinati atti o singoli negozi, il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri anche ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione.

In materia di erogazione del credito di gestione corrente, poteri decisionali possono essere altresì conferiti dall'Amministratore Delegato e/o dal Direttore Generale o, comunque, su proposta dell'Amministratore Delegato e/o del Direttore Generale, ai dirigenti e ai funzionari, singolarmente o riuniti in comitati, nonché preposti alle dipendenze, nel rispetto delle Disposizioni di Vigilanza, stabilendone i limiti di competenza, le condizioni di utilizzo e le modalità di rendicontazione agli organi della Banca.

- 13.6 Il Consiglio di Amministrazione, al fine di favorire un efficiente sistema di informazione e consultazione e di agevolare l'assunzione di decisioni in particolare nelle materie a maggior rischio di conflitti di interessi e una migliore valutazione degli argomenti di sua competenza, costituisce al suo interno il "Comitato per la remunerazione" e il "Comitato per il controllo interno".

Fatte salve le Disposizioni di Vigilanza in materia di composizione e compiti dei comitati costituiti all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica, il "Comitato per la remunerazione" è composto da 3 a 5 membri non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Il Comitato per la remunerazione ha, tra l'altro, compiti consultivi e propositivi nei confronti del Consiglio di Amministrazione per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, ove nominato, e del Direttore Generale e compiti consultivi per la determinazione dei criteri generali per la remunerazione del management della Banca, fermo restando che la definizione della misura di detti corrispettivi sarà di competenza dell'Amministratore Delegato e/o del Direttore Generale. L'organizzazione, il funzionamento e le risorse del Comitato per la remunerazione sono definiti in apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

- 13.7 Fatte salve le Disposizioni di Vigilanza in materia di composizione e compiti dei comitati costituiti all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica, il "Comitato per il controllo interno" è composto da 3 a 5 membri non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. A tale Comitato sono attribuite, tra le altre, funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione in tema di controllo interno e, nell'esercizio delle sue funzioni, il Comitato ha accesso alle informazioni relative alla Banca ed alle società del Gruppo. L'organizzazione, il funzionamento e le risorse del Comitato per il controllo interno sono definiti in apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14

La rappresentanza legale della Banca, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente, nonché all'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale nei limiti delle rispettive deleghe e nei limiti dei poteri conferiti agli Amministratori muniti di delega ai sensi del paragrafo 13.5.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 15

15.1 Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla Legge, l'Assemblea dei Soci nomina ogni tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, designandone il Presidente e determina il loro emolumento per l'intera durata del loro ufficio.

Fino all'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 26 del TUB, come sostituito dall'art. 1, comma 13, del Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. e ferme in ogni caso le altre disposizioni di legge e regolamentari vincolanti in materia,

- (A) possono essere nominati Sindaci solo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- (i) non svolgere incarichi analoghi in più di cinque società quotate; e
 - (ii) essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili ed aver esercitato, anche in società diverse, l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a cinque anni; ovvero,
 - (iii) aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso: (a) l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo, ovvero compiti direttivi presso imprese operanti nei settori bancario, finanziario o assicurativo; oppure (b) attività professionali in materia attinente al settore bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; oppure (c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche ed economiche; oppure (d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore bancario, finanziario, mobiliare e assicurativo;
- (B) non possono ricoprire la carica di Sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i tre esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- (C) I Sindaci dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza, così come previsti dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

15.2 La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19 del presente Statuto.

15.3 Per la nomina dei Sindaci si applicano le seguenti regole:

- (i) i Soci titolari, singolarmente o congiuntamente, di una percentuale almeno pari al 5% del capitale sociale avranno diritto di presentare una propria lista di candidati;
- (ii) le liste - ciascuna suddivisa in due sezioni, l'una per la nomina dei Sindaci Effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci Supplenti - dovranno essere presentate tramite deposito presso la sede sociale almeno cinque giorni di calendario prima dell'adunanza, con la precisazione che, unitamente alle liste, dovranno essere depositate, a cura dei Soci presentatori, le accettazioni irrevocabili della carica da parte dei candidati (condizionate alla loro nomina), contenenti l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza;

- (III) OGNI candidato potrà presentarsi in una sola lista ed in una sola sezione (essendo stabilito che l'accettazione della candidatura in più di una lista o sezione è causa di ineleggibilità assoluta) e ogni Socio potrà presentare, da solo o congiuntamente con altri Soci, una sola lista;
- (iv) le liste presentate saranno messe ai voti e ciascuno Socio potrà votare una sola lista.

Alla elezione dei Sindaci si procederà come segue: a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella relativa sezione della lista stessa, due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente; b) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella relativa sezione della lista stessa il restante Sindaco Effettivo e il restante Sindaco Supplente.

Qualora i Sindaci nominati secondo la procedura di cui sopra siano complessivamente inferiori al numero dei componenti il Collegio Sindacale, i Sindaci Effettivi e i Sindaci Supplenti (ulteriori rispetto a quelli già nominati) che sono necessari affinché il Collegio Sindacale sia composto da tutti i suoi componenti, saranno eletti con le maggioranze di legge.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che – tra le liste presentate da parte di Soci che non siano, neppure indirettamente, collegati ai Soci che hanno presentato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti – ha ottenuto il maggior numero dei voti. Nel caso di presentazione di un'unica lista, la Presidenza spetta al primo candidato indicato nella stessa.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentrerà il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 16

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 17

- 17.1 Gli utili netti, risultanti dal bilancio, dedotta la parte da destinare alla riserva legale a norma dell'art. 2430 del Codice Civile, sono distribuiti tra i Soci, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della Banca, salvo che l'Assemblea, nei limiti della Legge, non ne stabilisca, in tutto o in parte, una diversa destinazione.
- 17.2 Il pagamento degli utili è effettuato presso la sede sociale, nel termine fissato dall'Assemblea.
- 17.3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione nel corso dell'esercizio finanziario di acconti sui dividendi che saranno distribuiti alla fine dell'esercizio stesso. Il saldo di tali dividendi è pagato con le modalità stabilite dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio.

TITOLO VII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 18

Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della Banca, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori con le funzioni e i poteri previsti dalla Legge.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 19

Le riunioni collegiali dell'Assemblea (inclusa anche l'Assemblea Speciale), del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, ed in particolare è necessario che:

- (a) sia consentito a chi presiede la riunione, anche a mezzo del proprio ufficio, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (d) sia consentito agli intervenuti lo scambio di documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno;
- (e) vengano indicati nell'awiso di convocazione i luoghi nei quali gli intervenuti potranno affluire e i numeri telefonici del luogo in cui si svolge la riunione.

Verificandosi tali condizioni, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale – che dovrà dare atto di tutto quanto previsto nelle precedenti lettere da a) a e) estremi compresi – sui libri sociali, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova (i) relativamente al Consiglio di Amministrazione, il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, (ii) relativamente al Collegio Sindacale, il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, (iii) relativamente all'Assemblea dei Soci, il Presidente dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, (iv) relativamente alle Assemblee Speciali, il Rappresentante Comune e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione.

ARTICOLO 20

Per i loro rapporti con la Banca, il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci, del soggetto incaricato della revisione contabile e del rappresentante comune degli azionisti speciali – comprensivo anche, se posseduti, dei propri riferimenti di posta elettronica – è quello che risulta dai libri sociali; è onere del Socio, dell'Amministratore, del Sindaco e del soggetto incaricato della revisione contabile comunicarlo per l'iscrizione nei libri sociali, nonché comunicare altresì gli eventuali cambiamenti.

ARTICOLO 21

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali relative alle materie rientranti nell'oggetto sociale.